FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CREDITI DI FIRMA ITALIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I crediti di firma sono una forma di garanzia prestata dalla Banca, su richiesta della clientela, con la quale la banca si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi.
La Banca non pone pertanto a diretta disposizione del cliente una somma di denaro ma gli concede un credito in forma non monetaria.

Il credito di firma Italia si estrinseca nell'obbligazione assunta dalla Banca di pagare un determinato importo a favore di un terzo (creditore / beneficiario), nell'interesse di un proprio cliente (debitore principale) residente in Italia, qualora quest'ultimo non faccia fronte puntualmente alle proprie obbligazioni.

Le obbligazioni assunte dalla Banca in relazione ad un impegno di firma possono assumere differenti forme, tra cui la principale è la fidejussione.

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che i finanziamenti chirografari e/o gli affidamenti con scadenza a tempo determinato, vengano assistiti dalla **Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI** ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

In presenza di garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,50% ed un massimo del 1,00 % dell'importo garantito.
In caso di mancato perfezionamento dell'operazione Finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, nei tempi e modi fissati dalla normativa di riferimento, potrebbe essere richiesta una commissione così come indicata nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI.
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

In alternativa, può essere richiesta la garanzia di un **Ente di Garanzia - Confidi.** La garanzia prestata, tramite apposita lettera di garanzia, nel rispetto della Convenzione e della normativa tempo per tempo vigenti, può essere:

- a prima richiesta (a valere sul patrimonio del Confidi);

- a prima richiesta con controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (FGPMI). Sulla quota del finanziamento controgarantita dal FGPMI non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie e/o assicurative; è ammessa la sola Fidejussione specifica.

Le modalità di prestazione della garanzia (percentuale/tipologia) nonché le condizioni economiche applicate (commissioni di garanzia, altri oneri a vario titolo) sono comunicate all'impresa finanziata da Confidi-Ente di Garanzia nella lettera di garanzia e/o nella comunicazione della delibera di garanzia e differenziate in base a fasce di merito stabilite da ogni singolo Confidi-Ente di Garanzia.

In alternativa, è possibile richiedere, solamente per i crediti di firma Italia di natura commerciale e nel rispetto delle norme vigenti, la garanzia di **SACE**, sotto la forma di Polizza Fideiussioni o di Controgaranzia (in conformità alle Norme URDG 2010, pubblicazione ICC n. 758). Nel caso in cui il credito di firma Italia sia garantito da SACE, l'operazione dovrà riguardare una delle seguenti garanzie contrattuali riconducibili alla fornitura di beni e/o alla prestazione di servizi e/o all'esecuzione di lavori, con un Contratto sottostante concernente progetti infrastrutturali, anche rientranti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
- bid bond;
- advanced payment bond;
- performance bond;
- money retention bond;
- warranty bond.

Il Contratto di fornitura sarà, comunque, valutato caso per caso da Sace.

La concessione di tali coperture/garanzie potrà essere sia a tempo determinato che a revoca, ma comunque sempre riferita ad un unico rapporto di credito di firma.
La garanzia di SACE a fronte di operazioni di crediti di firma Italia è una garanzia a prima richiesta ed essendo una "garanzia a mercato" non configura aiuti di Stato. La percentuale di garanzia rilasciabile da SACE, nel limite massimo dell'80%, dipende dalla valutazione autonoma di SACE.

È facoltà della Banca valutare la possibilità di ricorrere a strumenti di mitigazione del rischio creditizio da assumere, utilizzando a propria discrezione gli accordi e le controparti da essa considerati caso per caso più opportuni. Resta inteso che tali iniziative non determineranno comunque in alcun modo il sostenimento di costi e/o oneri addizionali a carico del Cliente, fatto salvo l'eventuale produzione e sottoscrizione di documentazione aggiuntiva che dovesse essere richiesta ai fini del perfezionamento della mitigazione di rischio di cui sopra.

Il costo:
- della garanzia Sace con Polizza Fideiussioni e di eventuali altri strumenti di mitigazione del rischio è incluso nel costo del credito di firma;
- della garanzia Sace con Controgaranzia viene sostenuto e versato a Sace direttamente dal cliente.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- in caso di escussione della garanzia rilasciata dalla Banca, la restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI [1] SU CREDITI DI FIRMA DI NATURA COMMERCIALE

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma commerciali

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma su Locazione

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie commerciali

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti (anche rientranti nel programma PSR)

▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	4,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %

[1] Le commissioni su crediti di firma sono calcolate in base alla durata del periodo delle operazioni. Il periodo, di qualsiasi durata, è da definirsi in fase di richiesta da parte del cliente e coincide con il periodo entro il quale il creditore / beneficiario può chiedere alla banca il pagamento dell'impegno di firma.
In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata.
In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma con garanzia Sace o con eventuali altri strumenti di mitigazione del rischio, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata per la quota parte di competenza di Banco BPM mentre per la quota parte di competenza Sace il rimborso è subordinato alle decisioni di Sace.

- COMMISSIONE ANNUA MINIMA 50,00 €

- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE 5,5000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE 50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma per rimborso crediti IVA
- PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI 12
- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE 4,5000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA 50,00 €

- PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI 36
- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE 5,0000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA 50,00 €

- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE 5,5000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE 50,00 €

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma a garanzia di promissari acquirenti (Legge 2 agosto 2004, n. 210 – Tutela dei Promissari acquirenti)
- PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI 12
- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE 4,5000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA 50,00 €

- PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI 36
- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE 5,0000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA 50,00 €

- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE 5,5000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE 50,00 €

Altre Commissioni su crediti di firma
- COMMISSIONE CONSAP PERCENTUALE [2] 0,5000 %

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie disciplinate da leggi e regolamenti
- PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI 12
- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE 4,5000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA 50,00 €

- PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI 36
- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE 5,0000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA 50,00 €

- COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE 5,5000 %
- COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE 50,00 €

[2] Commissione da riconoscere a CONSAP applicata solo sugli impegni di firma a garanzia di promissari acquirenti.

ID - 540

COMMISSIONI [3] CREDITI DI FIRMA DI NATURA FINANZIARIA

Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma finanziari, impegni di firma a favore di banche e società finanziarie	
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	6,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €
Tipologia Crediti di Firma: Impegni di firma al rilascio di garanzie finanziarie	
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	12
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ PER OPERAZIONI DI DURATA FINO A MESI	36
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE	5,5000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA	50,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA PERCENTUALE PER OPERAZ.NI CON DURATA SUPERIORE	6,0000 %
▪ COMMISSIONE ANNUA MINIMA PER OPERAZIONI CON DURATA SUPERIORE	50,00 €

SPESE

Spese su operazioni crediti di firma	
▪ PER OPERAZIONI DI IMPORTI FINO A	25.000,00 €
▪ SPESE RILASCIO	100,00 €
▪ SPESE URGENZA	50,00 €
▪ SPESE PERCENTUALI PER TESTO NON STANDARD	0,5000 % (*)
▪ MINIMO SPESE PER TESTO NON STANDARD	150,00 € (*)
▪ PER OPERAZIONI DI IMPORTI FINO A	100.000,00 €
▪ SPESE RILASCIO	150,00 €
▪ SPESE URGENZA	100,00 €
▪ SPESE PERCENTUALI PER TESTO NON STANDARD	0,5000 % (*)
▪ MINIMO SPESE PER TESTO NON STANDARD	200,00 € (*)
▪ PER OPERAZIONI DI IMPORTI SUPERIORI A	100.000,00 €
▪ SPESE RILASCIO	250,00 €
▪ SPESE URGENZA	200,00 €

[3] Le commissioni su crediti di firma sono calcolate in base alla durata del periodo delle operazioni. Il periodo, di qualsiasi durata, è da definirsi in fase di richiesta da parte del cliente e coincide con il periodo entro il quale il creditore / beneficiario può chiedere alla banca il pagamento dell'impegno di firma.
In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata.
In caso di estinzione anticipata dell'impegno di firma con garanzia Sace o con eventuali altri strumenti di mitigazione del rischio, le commissioni bancarie annue pagate anticipatamente, sono rimborsabili per la parte non maturata per la quota parte di competenza di Banco BPM mentre per la quota parte di competenza Sace il rimborso è subordinato alle decisioni di Sace.

- SPESE PERCENTUALI PER TESTO NON STANDARD 0,5000 % (*)
- MINIMO SPESE PER TESTO NON STANDARD 300,00 € (*)

(*) Applicate qualora il cliente richieda il rilascio di un impegno di firma fornendo personalmente il testo (da lui stesso predisposto ovvero richiesto dal beneficiario).

Per la stipula del contratto, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'obbligazione assunta dalla Banca stessa /del Credito di Firma (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

ALTRE SPESE

(escluso l'eventuale recupero di spese vive ed autentiche notarili)

- SPESE PER ATTI AGGIUNTIVI [4] 100,00 €
- IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI MINIMA ANNUALE

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Commissioni

- MODALITA' DI RECUPERO PROVENTI [5] ANTICIPATA
- PASSO DEL RECUPERO PROVENTI (DATO ESPRESSO IN MESI) [6] 12

Spese

- MODALITA' DI RECUPERO PROVENTI all'emissione

Altre Spese

- MODALITA' DI RECUPERO PROVENTI ad ogni evento

[4] In misura fissa per variazioni apportate alle garanzie già in essere – appendici varie all'atto originario.
[5] Modalità di recupero delle commissioni, calcolate in base al numero di giorni effettivi senza conteggiare l'ultimo giorno. Per il calcolo si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).
[6] Intervallo espresso in mesi che definisce la periodicità del recupero delle commissioni (frequenza di liquidazione), calcolate su base annua.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si precisa che la Banca ha facoltà di richiedere in qualunque momento di validità della garanzia, l'immediata copertura degli importi garantiti, in tutto e in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito presso la Banca stessa di somme o di titoli di gradimento della Banca, o mediante addebito nel conto corrente del Cliente, oppure mediante prestazione di altra idonea garanzia.
Per le norme relative al recesso dal contratto principale di conto corrente del Cliente si rimanda al relativo Foglio Informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il contratto di garanzia è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto sottoscritto tra la Banca e il Cliente resta operante fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Banca ed in ogni caso fino a quando la Banca non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

  Banco BPM S.p.A.

  Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. **ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**
   - se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
   - nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;

- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.
Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it** , chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**
   Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
   Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
   Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.
   Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. **ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**
   - se il Cliente è retail;
   - se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
   - sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
   - se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
   - se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

   Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.
   Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.
   Per ulteriori informazioni si può consultare il sito https://www.acf.consob.it

2. **attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.
Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:
Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:
www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:
- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Cliente/Debitore Principale residente in Italia	E' il soggetto che richiede l'emissione della fidejussione e che ne risponde nei confronti della Banca.
Fidejussione	La fideiussione è l'atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.
Impegni di firma al rilascio di garanzie	Gli impegni di firma al rilascio di garanzie sono impegni assunti dalla Banca a rilasciare una garanzia al verificarsi di un evento futuro.
Impegni di firma commerciali	Gli impegni di firma di natura commerciale sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche transazioni commerciali quali, ad esempio, la garanzia di buona esecuzione contrattuale. Rientrano in questa tipologia anche gli impegni rilasciati a garanzia di dilazione di pagamento concessa dal venditore relativa all'acquisto di beni e servizi attinenti l'ordinaria attività aziendale.
Impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti	Gli impegni di firma disciplinati da leggi e regolamenti sono impegni assunti dalla Banca il cui contenuto è imposto da norme legislative o regolamentari.
Impegni di firma finanziari	Gli impegni di firma di natura finanziaria sono impegni assunti dalla Banca a garanzia di specifiche operazioni finanziarie che possono rientrare nell'ordinaria operatività della controparte, quali gli impegni rilasciati a garanzia di acquisto di quote/partecipazioni societarie, nonché le fattispecie che non rientrano tra gli impegni di firma di natura commerciale.
Impegni di firma per rimborso crediti IVA	Sono impegni assunti dalla Banca il cui contenuto è imposto da norme legislative o regolamentari. Sono rilasciati a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia del rimborso di Credito IVA ricevuto dalla clientela qualora, a seguito di accertamento dovessero sorgere cause ostative al rimborso stesso.
Impegni di firma su locazione	Gli impegni di firma su locazione sono impegni rilasciati dalla Banca a favore del proprietario dell'immobile nell'interesse del conduttore in sostituzione del deposito cauzionale previsto dalla legge a garanzia dell'adempimento di obbligazioni derivanti dal contratto di affitto.
Terzo Creditore/Beneficiario residente in Italia	E' il soggetto nei cui confronti la Banca si impegna a pagare un determinato importo in caso di inadempienza del debitore principale.